

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 22/97



Iscrizione N: MI004650/O

Prot. N° MI008817/ 2004 del 01/12/2004

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U.n.87 del 14 aprile 2004);
Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 30 marzo 2004, prot. 01/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406 (pubblicata sulla G.U.n.88 del 15 aprile 2004);
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 11/06/2004 registrata al numero di protocollo MI04347/2004;
Vista la deliberazione della Sezione Regionale Lombardia in data 23/09/2004 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi), classe E della ditta OFFICINE VITTORIO COLOMBO SAS DI MARIA GRAZIA COLOMBO EC.;
Vista la deliberazione della Sezione Regionale Lombardia con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 055651734 del 15/11/2004 prestate da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 15000 per la categoria 10A classe E

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

1. L'impresa OFFICINE VITTORIO COLOMBO SAS DI MARIA GRAZIA COLOMBO EC. con sede in CORNATE D'ADDA (MI), CAP. 20040, VIA DON L. STURZO 26 è iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e classe E (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000) dal 01/12/2004 al 01/12/2009;

Art. 2

(legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

COLOMBO MARIA GRAZIA - C.F. CLMMGR66T70M0520

Carica: SOCIO ACCOMANDATARIO

MI004650/O C.F.: 03131300968

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 22/97

Nato a: **VIMERCATE (MI)**

il: **30/12/1966**

RESPONSABILI TECNICI:

COLOMBO MARIA GRAZIA - C.F. CLMMGR66T70M0520

Nato a: **VIMERCATE (MI)**

il: **30/12/1966**

Abilitato per:

Categoria: 10A Classe: E

Titolo di studio: DIPLOMA

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta a osservare le seguenti prescrizioni:


1. Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell'iscrizione.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n.406, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
3. L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL SEGRETARIO
(Wanda Ferla)**



**IL PRESIDENTE
(Massimo Sordi)**

